



GAL Montagne Biellesi
Via Bassetti 1 – 13866 – CASAPINTA (BI)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“DAL TESSILE AL TERRITORIO, LE SPECIFICITA’ TERRITORIALI COME NUOVO MOTORE
DI SVILUPPO DELL’AREA GAL
”

Linea di intervento 2: QUALITA’ DELL’ACCOGLIENZA

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Sostegno agli investimenti non produttivi nelle aree forestali

Mis. 227

Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l’invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 *Descrizione del Progetto*

Allegato A.2 *Adesione al Protocollo di intesa per la costruzione della “Sistema degli operatori turistici del GAL”*

Allegato A.3 *Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento da parte del proprietario*

Allegato A.4 *Dichiarazione di impegno a inserire il nuovo percorso/infrastruttura nei pacchetti turistici della Rete degli operatori turistici del GAL”*

Allegato A.5 *Dichiarazione di adesione al Sistema degli operatori turistici del GAL” (per settore)*

Allegato A.6 *Impegno a partecipare a corsi di formazione organizzati dal GAL (per interventi con valenza turistica)*

Allegato B *Dichiarazione di conclusione dell’intervento e richiesta di collaudo*

Allegato C *Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.*

Allegato D - *Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta di anticipo di soggetti privati*

Allegato E – *Schema di garanzia e deliberazione di giunta per la richiesta di anticipo di Enti Pubblici*

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagne Biellesi, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi descritti al successivo art. 6.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04/02/09, ha approvato, nell’ambito dell’Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale (PSL) presentato dal GAL Montagne Biellesi intitolato “Dal tessile al territorio - le specificità territoriali come nuovo motore di sviluppo per l'area GAL” con l’obiettivo di creare opportunità di diversificazione e riconversione del sistema produttivo dell'area GAL sfruttando le peculiarità agricole, paesaggistiche e naturalistiche del territorio

2. Il Programma di Sviluppo Locale del GAL Montagne Biellesi si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l’attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d’intervento:

Linea di intervento 1: qualità dei prodotti ;

Linea di intervento 2: qualità dell’accoglienza

Linea di intervento 3: qualità dei servizi;

Linea di intervento 4: qualità del paesaggio costruito.

3. Il presente bando, si inserisce nella Linea di intervento 2 “Qualità dell’accoglienza” la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si pone i seguenti obiettivi:

- Definizione di standard di qualità operativi, che rappresentino uno stimolo ed un riferimento per la creazione di un’offerta pienamente commercializzabile
- Qualificazione delle strutture, in relazione alla qualità degli spazi, all’offerta di prodotti locali nella ristorazione, ma anche all’ampliamento della gamma dei servizi offerti.
- Ampliamento della capacità ricettiva, attraverso il potenziamento delle strutture ricettive e delle aree di sosta camper già esistenti.
- Ampliamento dei servizi a completamento dell’offerta e creazione di nuove opportunità occupazionali nel comparto.
- Sviluppo di nuovi attrattori per gli amanti del turismo outdoor
- Miglioramento delle competenze degli operatori
- Creazione di canali di vendita per le produzioni locali, complementari rispetto a quello principale, rappresentato del mercato locale.
- Creazione di occasioni per fare conoscere a potenziali nuovi residenti, eventualmente anche stagionali le attrattive del territorio GAL.

Articolo 3 – Obiettivi

1. Questo bando si riferisce alla Misura 227 afferente alla Linea Qualità dell’accoglienza del Piano di Sviluppo Locale (PSL) redatto dal GAL. L’operazione sarà volta alla tutela

e alla valorizzazione delle aree forestali del territorio del GAL caratterizzate da valenze naturalistiche e culturali, soprattutto attraverso la promozione di modelli di gestione orientati allo sviluppo locale. Nello specifico si promuoverà lo sviluppo di modalità di fruizione innovative delle aree forestali quali, a titolo esemplificativo:

- Attività sportive con un buon potenziale di sviluppo (es. nordic walking, orienteering...)
- Percorsi artistici
- Percorsi per il turismo accessibile

Il tutto coerentemente a quanto enunciato nell'ambito dello "Studio sul Turismo dell'area GAL", reperibile sul sito www.montagnebiellesi.it che identifica le attività outdoor quali principali attrattive potenziali del territorio.

2. L'elemento di innovazione dell'operazione è legato ai criteri che verranno utilizzati per l'individuazione dell'area/delle aree, che terranno fortemente conto, oltre che del valore naturalistico dell'area, del contributo che l'intervento può dare allo sviluppo della rete turistica locale. L'operazione dovrà contribuire, quindi prioritariamente, all'arricchimento del prodotto turistico dell'area GAL, supportando iniziative volte allo sviluppo di nuove modalità di fruizione delle aree forestali coinvolte.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL richiede, al legale rappresentante dell'impresa o dell'Ente che effettua la domanda di contributo per interventi legati a una fruizione turistica dell'area forestale:

Allegato A.2 Adesione al Protocollo di intesa per la costruzione del "Sistema degli operatori turistici del GAL"

Allegato A.4 Dichiarazione di impegno a inserire il nuovo percorso/infrastruttura nei pacchetti turistici della Rete degli operatori turistici del Gal

Allegato A.6 Impegno a partecipare a corsi di formazione organizzati dal GAL (per interventi con valenza turistica)

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni:

Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena. Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Zumaglia, Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero (Fg. da 1 a 15 e da 20 a 24.), Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Casapinta, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Strona, Sostegno.

2. Gli interventi potranno essere effettuati su superfici forestali, ai sensi della L.R. 4/09 e specificatamente nelle foreste che la pianificazione forestale territoriale identifica come in grado di svolgere prioritariamente le funzioni di protezione o protezione/produzione, quelle a destinazione naturalistica o comprese nelle aree della Rete Natura 2000, i popolamenti forestali classificati dalla Regione Piemonte per la raccolta del seme ai fini della tutela di specie arboree e arbustive autoctone con particolare riferimento a quelle sporadiche

Articolo 5 - Tipologia di investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento interventi mirati alla valorizzazione delle superfici forestali così come indicato all'Art. 3 della Legge Regionale 4/2009 – "Gestione e promozione economica delle foreste" e dei manufatti storici in essi inseriti per una loro

migliore fruibilità sociale, per scopi ricreativi, turistici e didattici.

2. Nel dettaglio, sono ammissibili a finanziamento:

Interventi di tipo A)

Si privilegeranno gli interventi che oltre a valorizzare la risorsa forestale concorrano a migliorare e/o potenziare la fruizione turistica, in particolare sotto il profilo didattico e ricreativo quali, a titolo esemplificativo:

- creazione di percorsi autoguidati;
- realizzazione di punti di accesso, punti informativi e descrittivi;
- allestimento di aree di sosta e punti panoramici e di osservazione dell'ecosistema;
- valorizzazione di manufatti storici (muretti di contenimento, piloni, insegne votive, ecc.) poste lungo i percorsi;
- attività che, pur nel rispetto del valore ecologico del bosco ne permettano una fruizione multifunzionale (es. allestimento percorsi tematici artistici, sportivi, musicali, parchi avventura...)
- sistemazione e allestimento di percorsi specificatamente dedicati a soggetti portatori di disabilità.

Tale scelta di priorità e l'inserimento della Misura 227 all'interno della linea 2 del PSL del GAL "Qualità dell'accoglienza" viene motivata dal fatto di considerare tali interventi assolutamente strategici per lo sviluppo delle attività outdoor e di scoperta del territorio identificate come quelle potenzialmente più attrattive nell'ambito dello "Studio del turismo dell'area GAL"

Interventi di tipo B).

Verranno inoltre finanziati interventi che prevedono l'esecuzione di investimenti eseguiti su superfici forestali mirati ad incrementare la stabilità ecologica dei popolamenti e/o volti a dare visibilità a forme di governo e/o trattamento di particolare rilevanza storico-ambientale.

In generale si configurano le seguenti tipologie di interventi:

- rinaturalizzazione delle formazioni forestali di origine antropica;
- reintroduzione di specie autoctone sporadiche o rare per diversificarne la composizione specifica di formazioni floristicamente povere;
- ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità;
- interventi forestali volti a evidenziare forme di governo e/o trattamento "storiche" di particolare rilievo ("bandite" di protezione, cedui a sterzo e/o cedui semplici in prossimità di carbonaie);
- interventi forestali (diradamenti, pulizia del sottobosco, etc.) volti a valorizzare popolamenti caratterizzati da individui arborei di particolare rilievo per sviluppo, portamento o età.

3. Le superfici forestali interessate dagli investimenti di **Tipo B)** debbono essere compresi o in Aree protette o rete Natura 2000 o boschi da seme (Determina della Direzione OOPP Difesa del suolo, Economia Montana e foreste n. 2237 del 5 settembre 2011) o boschi protettivi individuati secondo la metodologia messa a disposizione della Regione Piemonte.

Le superfici forestali interessate dagli interventi di cui al punto a) debbono trovarsi o nelle situazioni di cui al punto precedente o non avere vocazione produttiva (ossia non devono essere caratterizzate da una buona possibilità di accesso ed esbosco, devono essere

prive di particolare rilevanza naturalistica o protettiva e non svolgere altre funzioni sociali) o essere caratterizzate da destinazione non esclusivamente produttiva (protezione/produzione) negli studi propedeutici ai Piani Forestali territoriali o nei Piani Forestali aziendali approvati dalla Giunta Regionale o in fase di istruttoria.

4. Saranno considerati ammissibili gli investimenti a favore di superfici forestali di proprietà di privati o comunali. Tutti gli investimenti promossi, sia su proprietà pubblica che privata, dovranno perseguire finalità ambientali ed ecologiche. A tal fine saranno ammissibili unicamente interventi a macchiatico negativo e non devono condurre ad un apprezzabile incremento nel valore o nella redditività delle superfici interessate, né devono comportare alcun ritorno economico diretto per proprietari e gestori delle superfici forestali interessate.

Si precisa inoltre che la legna deve essere lasciata in bosco o, nel caso di proprietà comunali, se esboscata deve essere lasciata a disposizione della popolazione.

5. Verrà data priorità alla realizzazione di interventi che, attraverso il miglioramento delle superfici boschive, determinino la valorizzazione di elementi e manufatti storici (quali siti estrattivi storici) presenti all'interno e nella aree di margine delle superfici forestali.

6. Per gli interventi di **Tipo A**, qualunque sia il contenuto dell'operazione, il beneficiario deve prevedere la realizzazione di un'adeguata segnaletica illustrativa, che consenta la fruizione dei percorsi / aree allestiti e che guidi il visitatore a comprendere e a rispettarne il significato naturalistico, ambientale e forestale.

Tutti gli interventi realizzati dovranno essere finalizzati a rendere fruibili dei percorsi turistici in generale a tutta la popolazione, ma in particolare ai soggetti portatori di handicap e alle scolaresche, come nell'intendimento della costituenda rete degli operatori turistici del Gal.

Inoltre si dovrà consentire l'inserimento dei nuovi percorsi nei pacchetti turistici realizzati dal "Sistema degli Operatori turistici del Gal". A tal fine è prevista la formalizzazione di un impegno, da parte del beneficiario di contributo, con la sottoscrizione del documento contenuto nell'Allegato A.2.

6. Si precisa che l'ammissione a finanziamento non esonera dall'osservazione degli adempimenti di cui all'art. 14 della L.R. 4/2009.

Articolo 6 - Spese ammissibili

1. Premesso che tutti gli interventi devono essere volti alla conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico e dei paesaggi agrari tradizionali o alla tutela della risorsa suolo da fenomeni erosivi, di dissesto idraulico e che tutte le strutture (di protezione, attraversamenti, infrastrutture di servizio, punti approvvigionamento acqua etc.) devono essere realizzati in materiali naturali e/o ecocompatibili, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

Tipologie di intervento	Spese ammissibili
a. Investimenti intesi a valorizzare la	A1 – Riapertura e sistemazione di sentieri esistenti Sono compresi in questa sezione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria della sentieristica già esistente:

**pubblica utilità
delle foreste**

- ripulitura tramite decespugliamento o taglio di piante arboree;
- sistemazione del fondo del tracciato;
- ripristino e regolarizzazione delle scarpate. Per le scarpate (a monte ed a valle) il ripristino può essere fatto ricorrendo prioritariamente alla costruzione di piccoli muretti a secco o alle opere di ingegneria naturalistica;
- ripristino o realizzazione ex-novo della segnaletica;
- ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...);
- realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle.

Sono altresì compresi i seguenti interventi per la creazione di nuova sentieristica, solo se come limitato elemento di raccordo tra sentieristica esistente resa efficiente o in stato attuale di efficienza o se specificatamente rivolti alla fruizione delle aree forestali da parte di soggetti disabili.:

- apertura di sentiero di larghezza pari a 0,8-1 metro con contropendenza a monte;
- regolarizzazione delle scarpate, prioritariamente mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica realizzati sulle scarpate;
- realizzazione e apposizione della segnaletica;
- realizzazione di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...);
- realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle.

A2 - Realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione degli ecosistemi

Sono finanziabili gli interventi di:

- formazione della piazzola;
- opere di livellamento del terreno;
- realizzazione o ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- realizzazione, fornitura e posa in opera degli arredi in legno (tavoli, panche, coperture, ecc.);
- realizzazione, fornitura e apposizione di cartellonistica;
- realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua o di punti fuoco realizzati all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate, in modo conforme a quanto previsto dall'art. 4.1 della Circolare del Presidente Giunta Regionale del 9 marzo 95, prot. 6/AGE esplicativa sull'applicazione della L.R. 16/94.
- realizzazione di infrastrutture di servizio (es. Servizi igienici) per un importo non superiore al 20% della spesa totale ammissibile.

Sono altresì finanziabili i seguenti interventi di ripristino delle strutture già esistenti:

- livellamento del fondo dell'area;
- ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- ripulitura tramite decespugliamento;
- taglio o manutenzione a carico di piante arboree secche o deperienti

o, in generale, che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità;

- ripristino o sostituzione di arredi danneggiati;
- ripristino o sostituzione di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate;
- ripristino o sostituzione/integrazione della cartellonistica.
- manutenzione straordinaria fabbricati di servizio degradati

A3 - realizzazione o ripristino di giardini botanici e altri interventi didattici e divulgativi e di fruizione ludico sportiva del bosco -

Sono ammissibili interventi di realizzazione o ripristino di giardini botanici o di altre strutture all'aperto finalizzate alla divulgazione e dimostrazione a fini didattici di elementi legati al lavoro in bosco o agli antichi mestieri legati all'utilizzazione dei boschi nonché la realizzazione di attività di fruizione del bosco di tipo ludico e/o sportivo che non ne compromettano il valore ecologico

In tutti i casi sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:

- ripulitura dell'area interessata dall'intervento tramite decespugliamento o taglio della vegetazione arborea in eccesso o estranea;
- realizzazione o ripristino di staccionate in legno o di altre recinzioni perimetrali;
- la realizzazione o ripristino di stradelli, piste o strade forestali interni all'area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente;
- la realizzazione, ripristino, adeguamento e messa in posa di segnaletica specifica;
- eventuali interventi colturali straordinari a carico delle singole piante (potature; interventi fitosanitari, di monitoraggio o curativi);
- acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali esclusivamente di specie autoctone;
- messa a dimora o ripristino di arredi funzionali all'attività proposta;
- realizzazione di recinzione a protezione dell'area o di singole piante;
- ristrutturazione di piccole strutture tradizionali dedicate all'esecuzione di lavorazioni connesse all'uso del bosco o legate al bosco, per lo svolgimento di attività didattiche e dimostrative, compresa la realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario;
- acquisto, realizzazione e messa in opera di attrezzature e/o strutture temporanee, preferibilmente in legno, prefabbricate o realizzate in loco, di servizio (rimesse materiali e attrezzature, riservate al personale; ecc.) o per l'accoglienza dei visitatori (es. servizi igienici; reception, ecc.) o per finalità dimostrative/esplicative (es.: realizzazione di una carbonaia tradizionale; realizzazione di piccole strutture in legno come ricostruzione di tipologie tradizionali utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o l'esecuzione di interventi di recupero di superfici forestali con presenza sporadica di esemplari di castagno da frutto (escludendo i castagneti da frutto in quanto considerate superfici non forestali; ecc.) o per la fruibilità ludico sportiva (attrezzature e microstrutture).

b. Investimenti intesi alla

Sono ammissibili investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli quali:

valorizzazione ambientale delle foreste.	<ul style="list-style-type: none"> - la conversione ed avviamento di boschi cedui in alto fusto, - la trasformazione di fustaie coetanee in fustaie disetanee; - diradamenti dei soprassuoli artificiali ai fini della loro rinaturalizzazione spontanea, - piantumazione artificiale di essenze di pregio intese come specie autoctone sporadiche di cui all'allegato D del regolamento Forestale. - interventi selvicolturali comprensivi di esbosco
---	---

2. Sono ammissibili spese generali e di progettazione quali onorari di consulenti, studi di fattibilità, per un importo massimo pari al 8% degli investimenti realizzati. Tali spese sono ammissibili solo se legate ad investimenti materiali.

3. Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per il richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

4. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso il beneficiario.

Articolo 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili, disciplinate dal Reg. CE 1968/2005, a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 6 a loro volta disciplinate dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi – anno 2010 emanate dal MIPAF".

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa, di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- acquisto di immobili e/o terreni;
- manutenzione ordinaria;
- interventi su superfici già oggetto di analogo investimento negli ultimi 10 anni (fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria);
- spese di gestione;
- lavori in economia;
- spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
- costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese calcolate in maniera forfettaria;
- spese non documentabili.

Articolo 8 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando gli Enti pubblici e i soggetti privati che abbiano una competenza istituzionale e/o che svolgano un'attività professionale nel settore della gestione e della valorizzazione forestale e/o coloro che abbiano il possesso delle superfici forestali interessate, localizzate in area GAL, almeno per la durata del periodo d'impegno.

2. Per soggetti privati si intendono le microimprese, anche non agricole, singole e associate, i consorzi e le associazioni forestali. È esclusa, in ogni caso, l'ammissibilità al bando di privati cittadini.

3. Le zone boschive e forestali oggetto dell'intervento devono essere di proprietà di privati o di comuni, singoli o associati o in alternativa devono dimostrarne il possesso tramite

presentazione di un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario delle superfici (Allegato A3).

Articolo 9 - Agevolazioni previste

Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale, pari al 100 % per soggetti pubblici e al 80% per i soggetti privati, della spesa ammessa.

Articolo 10 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 8, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 25.000,00,
- la spesa massima ammissibile è pari ad € 50.000,00,

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

3. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL o rese disponibili dal GAL MB stesso a seguito di rimodulazione del proprio Piano Finanziario.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 227 risultano pari a € 162.500,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente il contributo:

NEL CASO DI SOGGETTI PRIVATI

- deve dimostrare la titolarità del possesso delle superfici forestali;
- deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- deve dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento proposto, producendo specifico impegno al cofinanziamento, come previsto al successivo art. 14 comma 1, lett. F;
- deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- deve impegnarsi a rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per gli arredi/attrezzature e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori; tale vincolo diverrà effettivo a conclusione dell'investimento;

NEL CASO DI SOGGETTI PUBBLICI

- deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui richiede il finanziamento;
- deve dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- deve impegnarsi a rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per gli arredi/attrezzature e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori; tale vincolo diverrà effettivo a conclusione dell'investimento;- deve dimostrare la titolarità nel caso di possesso delle superfici forestali;

2. In ogni caso, il soggetto beneficiario del contributo deve impegnarsi a consentire l'accesso alle opere realizzate, evitando di porre in atto qualsiasi comportamento attivo od omissivo che possa impedirne la fruizione.

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 227 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui seguenti parametri, tutti incentrati sulla Qualità del progetto :

PARAMETRO	REQUISITO	PUNTEGGIO
TIPOLOGIA DI INTERVENTO (max punti 8)	Intervento riferibile in prevalenza alla tipologia A3 (Realizzazione o ripristino di giardini botanici e altri interventi didattici e divulgativi in bosco) come descritta dall'Art. 6 del presente Bando	8
	Intervento riferibile in prevalenza alla tipologia A2 (Realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione degli ecosistemi) come descritta dall'Art. 6 del presente Bando	6
	Intervento riferibile in prevalenza alla tipologia A1 (Riapertura e sistemazione di sentieri esistenti) come descritta dall'Art. 6 del presente Bando	2
INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI CON PERCORSI ESISTENTI (max 9 punti) N.B. i punteggi sono cumulabili	L'intervento proposto si collega a itinerari disponibili sul territorio di valore extracomunale e già esistenti e attivi prima della presentazione della domanda (es. GTA, GTB, Valli della Fede	3
	L'intervento proposto si collega a patrimoni culturali esistenti di valenza almeno provinciale	3
	L'intervento proposto si collega a aree di pregio naturalistico-ambientale (siti Natura 2000 e aree protette)	3
INTEGRAZIONE	Progetto che coinvolga il territorio di tre o più Comuni	5

TERRITORIALE (max 5 punti)	Progetto che coinvolga il territorio di due Comuni	3
FRUIBILITÀ DEGLI INTERVENTI (max 14 punti) N.B. I punteggi sono cumulabili	Allestimenti e servizi dedicati specificatamente ai soggetti portatori di disabilità	6
	Allestimenti e servizi resi accessibili ai soggetti portatori di disabilità, con livello superiore a quello minimo di legge.	4
	Disponibilità di servizi di accompagnamento e di visite guidate, anche in convenzione senza finalità di lucro da parte del beneficiario stesso o tramite soggetti che gestiscono professionalmente tali servizi; le eventuali convenzioni o contratti devono risultare da un documento scritto e devono essere allegate alla richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori; alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione d'intenti che attesti tale disponibilità controfirmata da entrambe le parti.	4
	Disponibilità di servizi di noleggio di attrezzature per la fruizione dei tracciati e delle aree allestite, anche in convenzione senza finalità di lucro da parte del beneficiario stesso o tramite con soggetti che gestiscono professionalmente tali servizi; le eventuali convenzioni o contratti devono risultare da un documento scritto e devono essere allegate alla richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori; alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione d'intenti che attesti tale disponibilità controfirmata da entrambe le parti.	4
RILEVANZA DELL'INTERVENTO (max 6 punti)	L'intervento prevede opere di valorizzazione (recupero/ ristrutturazione) di manufatti storici posti lungo il percorso (quali muretti di contenimento, piloni, insegne votive, ecc.)	6
INNOVATIVITA' DELL'INTERVENTO (max 6 punti)	Il servizio/attività proposta non è attualmente presente sul territorio della Comunità Montana nell'ambito della quale viene realizzato l'intervento	6
	Il servizio/attività proposta non è attualmente presente sul territorio del comune nel quale viene realizzato l'intervento	2
CHIAREZZA ELABORATI DI PROGETTO (max 3 punti)	Chiarezza ed essenzialità degli elaborati progettuali e dell'analisi della situazione ex-ante ed ex-post	Alta = 3 punti Media = 2 punto
CANTIERABILITA' DELL'INTERVENTO (max 3 punti)	Cantierabilità dell'intervento (<i>Alta se l'inizio lavori è previsto in un tempo inferiore ai 6 mesi dall'approvazione del contributo</i>)	Alta = 3 punti Media = 2 punto

3. Il Punteggio massimo ottenibile è pari a 54 punti. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 20 punti.

4. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo la priorità definita dalla Tipologia di intervento e successivamente in base al parametro dell'Integrazione territoriale ed infine in base all'ordine di presentazione.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione della domanda

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, il soggetto richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Adesione al Protocollo di intesa per la costruzione della "Sistema degli operatori turistici del GAL"

Allegato A.3 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario

Allegato A.4 Dichiarazione di impegno a inserire il nuovo percorso/infrastruttura nei pacchetti turistici della Rete degli operatori turistici del GAL"

Allegato A.5 Dichiarazione di adesione al Sistema degli operatori turistici del GAL" (per settore)

Allegato A.6 Impegno a partecipare a corsi di formazione organizzati dal GAL (per interventi con valenza turistica)

B. Rappresentazione cartografica e shape file del tracciato su una base cartografica di scala adeguata, riportante anche le superfici forestali (carta forestale)

C. Documentazione fotografica delle aree e dei manufatti storici oggetto di intervento.

D. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti privati interessati

E. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda (solo per soggetti privati).

F. Dichiarazione del privato richiedente che si impegna al cofinanziamento dell'iniziativa

G. Titolo di proprietà degli immobili interessati dagli investimenti (in caso di possesso il contratto scritto e regolarmente registrato la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione potrà essere prodotto al momento della richiesta di saldo).

H. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, realizzazione o ripristino di tracciati, aree di sosta e giardini botanici, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).

I. Computo metrico estimativo di tutte le opere previste e relativo alla realizzazione o ripristino di tracciati, aree di sosta e giardini botanici; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici – sez. 18, ultimo approvato. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e

fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.

L. Tre preventivi in originale o in copia di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

M. Tre preventivi in originale o in copia di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

N. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti M e N che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

O. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

II PARTE –PROCEDURE

Articolo 15 -Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come

strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi. Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP. La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese. Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07. Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

2. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

*Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino
(fax 011/4325651).*

b) Presentazione delle domande di aiuto Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

-tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale; *oppure* -in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il *link*: "piano di sviluppo rurale –accedi"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 16.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda, dovrà essere trasmesso al **GAL Montagne Biellesi** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Via Bassetti 1 – 13866 – Casapinta (BI)

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura “*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Sostegno agli investimenti non produttivi nelle aree forestali*”, oltre all'indicazione della misura di riferimento (“*Misura 227*”).

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, **ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.**

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Articolo 16 -Termini di presentazione delle domande

1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 15 Marzo 2013 e fino al 14 Giugno 2013** (termine ultimo per l'invio telematico) ed entro le ore 12.00 del **21 Giugno 2013** deve essere consegnata la domanda cartacea.

2 La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

3 Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa (con i relativi allegati cartacei) deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i **cinque** giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Articolo 17 -Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1 Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2 I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 -Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

1 In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

2 L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

3 Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

Articolo 19 -Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1 Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:

- rispetto dei termini di presentazione
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata
- sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsto dal presente bando pubblico
- congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.

b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

Inoltre:

1 Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

2 La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

3 Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad

approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

4 Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

5 Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

6 L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 30.

7 I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

8 Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 9 del presente bando.

Articolo 20 -Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 -Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Montagne Biellesi, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e

dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 22 -Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 - Limiti degli investimenti

Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale e di spedizione della domanda di aiuto).

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purchè l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione delle domande.

Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa di finanziamento.

Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo preliminare in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

Gli investimenti ammessi a contributo devono essere terminati entro 12 mesi dalla data di ammissione a contributo con la possibilità di richiedere un'unica proroga nel corso dell'effettuazione dei lavori.

Articolo 24 -Esclusioni particolari

1 Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;

- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).
- intendano operare con contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda
- Per l'attività per cui si richiede contributo, abbiano in corso un "patto di riservato dominio

2 Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 25 -Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi

1 I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:-10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;-5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2 Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salva la possibilità di richiedere varianti come specificato al successivo art. 28 e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere sottoposte a valutazione del GAL.

3 Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

4 Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 26 -Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi -restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo, compreso il mancato rispetto degli impegni assunti attraverso l'Adesione al Protocollo di intesa per la costruzione della "Rete degli operatori turistici del GAL" (Allegato A.2 al presente bando)

All'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 27 -Adattamenti tecnico-economici

1 L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

2 Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.

Le ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:

- essere preventivamente autorizzato dal GAL;
- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 2 "Qualità dell'accoglienza", come definita nell'ambito del PSL del GAL;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;

- non comprendere nuove voci di spesa
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso.

3 In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4 L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

5 Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico, non sono ammesse varianti.

Articolo 28 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non è possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura originale.

Articolo 29 -Controlli

1 La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2 Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

3 Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL

4 I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 30 -Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

Qualora l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto non fosse stata ancora attiva, al momento della richiesta di erogazione del contributo, anche parziale, deve dimostrare l'avvenuto avvio dell'attività.

Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

1) Anticipi:

Le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione del contributo concesso fino al limite massimo del 50% del contributo accordato, purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.

Per liquidare l'anticipo deve essere presente la seguente documentazione:

- Domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica online e in forma cartacea);
- Fidejussione bancaria od assicurativa: La fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte dell'ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione. L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando l'ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

- #### **2) Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori:** per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte del GAL e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto potranno essere erogati al

massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata.

Gli acconti corrispondenti a stati di avanzamento lavori sono erogati senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dal beneficiario.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di acconto o S.A.L. in modo informatico e cartaceo ;
- documentazione probatoria dei pagamenti sostenuti e ogni altro documento necessario previsti dai bandi, dalle disposizioni attuative e dai manuali procedurali delle singole misure.

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste nei Manuali procedurali dell'ARPEA e all'articolo 27 del presente bando.

La domanda di acconto non dovrà essere inferiore al 40% con riferimento all'importo ammesso, fino ad un massimo complessivo del 90% per due acconti, incluso l'eventuale anticipo.

3) L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

4) Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo in forma informatica e cartacea;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 28 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certificati che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);

- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 31 -Controlli ex-post

1 Ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011, art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

2 I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

3 Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 32 -Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL, sig. Luca Pozzato, è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 33 -Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili presso la sede del GAL Montagne Biellesi, Via Bassetti 1 – CASAPINTA negli orari verificabili nel sito www.montagnebiellesi.it

Articolo 34 -Disposizioni finali

1 Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2 **Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.**

3 Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al PSL del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.montagnebiellesi.it

4 Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è competente esclusivamente il Foro di Biella.

Articolo 35 -Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL. Verrà dato avviso della pubblicazione tramite avviso inviato:

- ai Comuni facenti parte dell'area GAL
- ai Soci pubblici e privati del GAL Montagne Biellesi
- quale comunicato stampa alle testate locali: Il Biellese, Eco di Biella, La Provincia, La Stampa